

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 293/2022

del 9 dicembre 2022

**che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1235]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/566 della Commissione, del 7 aprile 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flutianil in o su determinati prodotti (<sup>(1)</sup>).
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato I, capitolo II, dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"— **32022 R 0566**: Regolamento (UE) 2022/566 della Commissione, del 7 aprile 2022 (GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 35)".*Articolo 2*

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato II, capitolo XII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"— **32022 R 0566**: Regolamento (UE) 2022/566 della Commissione, del 7 aprile 2022 (GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 35)".*Articolo 3*Il testo del regolamento (UE) 2022/566 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 10 dicembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

(<sup>1</sup>) GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 35.

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

